



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DETERMINA n. LEG24-019

del 30 OTT. 2024

OGGETTO: (Prat. n. 24/2024 N.C.) Liquidazione e pagamento compensi professionali all'Avv. L.T. per l'assistenza legale prestata in favore del dott. W.M. nel procedimento penale N.2024/2145 Noti RGNR definito con decreto di archiviazione.

U.O.S. SERVIZIO LEGALE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2024
Proposta n. <u>LEG24-019</u> del <u>28/10/2024</u>	N° Conto economico <u>5 09 03 02 90</u>
<input type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio	N° Conto Patrimoniale _____
Il Responsabile dell'istruttoria Avv. Alessandra Cristofalo <u>Alessandra Cristofalo</u>	Budget assegnato anno 2024 (euro) <u>292.410,00</u>
Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto <u>Caterina Rizzotto</u>	Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale
	STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET <u>Servizio Legale</u>
	Scheda BUDGET allegata datata <u>28/10/2024</u>
	Il Responsabile del procedimento <u>[Signature]</u>
	Il Direttore dell'U.O.C. <u>[Signature]</u>

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di ottobre, nella sede della U.O.S. SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 045 del 03 luglio 2024, assistito dal Sig. BONNI DOMENICO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,

VISTO:

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 0045 del 03 luglio 2024, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

PREMESSO:

- **che** in data 12.02.2024 il dott. W. M., Direttore generale pro-tempore dell'Arnas Civico, nella qualità di rappresentante legale dell'ente, ha ricevuto la notifica di un verbale di sequestro preventivo ed affidamento in giudiziale custodia di un'area interna al P.O. Civivo per la presenza di rifiuti speciali e di altro materiale non correttamente smaltito, in violazione della normativa di settore;
- **che**, conseguentemente, la Procura della Repubblica ha iscritto la notizia di reato <N.2024/2145 Noti RGNR> nei confronti del dott. W.M., legale rappresentante dell'Arnas Civico, della Signora R.V.M. e del Sig. G.D.M., dipendenti Armas;
- **che** con verbale del 9.03.2024, l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) , riscontrata la violazione delle norme in materia di tutela ambientale, ha impartito all'Arnas le prescrizioni necessarie per la bonifica dell'area
- **che**, successivamente, verificati gli adempimenti delle prescrizioni impartite, l'Arnas è stata ammessa al pagamento di una sanzione ridotta per la contravvenzione accertata, con conseguente relativa estinzione e comunicazione al P.M. ai fini dell'archiviazione del procedimento penale attivato;
- **che** con determina n.4 del 4.07.2024 il Servizio Provveditorato ha disposto il pagamento della contravvenzione accertata;
- **che** l'A.R.P.A ha comunicato l'intervenuto pagamento della contravvenzione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
- **che** con decreto del GIP di Palermo il procedimento penale N.2024/2145 Noti RGNR è stato archiviato, essendo il reato estinto per intervenuto adempimento della prescrizione e pagamento della somma dovuta;
- **che** il legale rappresentante dell'Arnas ha nominato quale proprio avvocato di fiducia l'avv. L.T. del Foro di Palermo;
- **che** l'avv. L.T., nell'inviare il decreto di archiviazione ha trasmesso nota spese per l'attività svolta nell'interesse dell'assistito, quantificando gli onorari ai minimi tariffari ad eccezione della voce "cautelare e reale", determinata ai medi, per un importo complessivo di euro 2.270,00 oltre oneri;

ATTESO che l'art. 59 del CCNL in vigore per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, dispone: "1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000".

CONSIDERATO:

- **che** la disposizione di cui al superiore punto può essere estesa anche nei confronti di Amministratori dell'Azienda che nella suddetta qualità hanno subito giudizi conclusisi favorevolmente e nei quali non sussiste conflitto di interessi con l'Ente;
- **che**, al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei Conti, con orientamento unanime afferma che gli "oneri per la



difesa in giudizio di dipendenti ed amministratori di enti locali possono essere assunti a carico del bilancio dell'Amministrazione se, da una valutazione da compiersi successivamente all'esito del giudizio, non risulti l'esistenza di interessi confliggenti con l'Ente stesso e, pertanto, l'assunzione di spese per l'assistenza in un giudizio penale di taluni amministratori (equiparabili ai dipendenti), poi assolti perché il fatto non sussiste, non costituisce danno risarcibile per l'Ente" (cfr. Corte Conti, S.U. n.501/80; Sez. I, n.21/77; Sez. V n.3946/2001);

- **che** la magistratura amministrativa (Cons. Stato n.2242/2000), in tema di rimborso delle spese legali, ai fini della rimborsabilità delle spese processuali sostenute dagli amministratori di enti locali per liti penali connesse all'esercizio di pubbliche funzioni, ha ritenuto applicabile la disciplina civilistica in tema di mandato di cui all'art 1720 c.c. (il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa del mandato conferitogli) e che, pertanto, appare legittimo rimborsare le spese del giudizio che l'amministratore ha sostenuto per la difesa nel procedimento instaurato contro lo stesso e per fatti connessi all'esercizio del mandato;
- **che**, comunque, le norme relative al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio, costituiscono espressione di un principio generale e fondamentale dell'ordinamento amministrativo (cfr. in tal senso Cons. Giust. Amm. N.324/2001; Cons. Stato Sez. V, n.1392/1993);

RITENUTO che, pertanto, non potendosi ritenere sussistente in ordine alla posizione del dott. W.M. alcun conflitto di interessi, stante che lo stesso ha subito il procedimento penale esclusivamente per il mandato rivestito (legale rappresentante dell'ente), si ritengono applicabili al caso di specie le stesse condizioni previste dalla disposizione pattizia sopra citata, laddove essa prevede il diritto al rimborso, per l'assistenza da parte di un legale di fiducia del dipendente ammesso al patrocinio, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata posta a carico dell'Azienda di appartenenza qualora avesse essa stessa individuato il legale;

RITENUTO di dovere procedere alla rideterminazione della parcella pro-forma trasmessa dall'avv. L.T. in ordine alla voce quantificata ai medi tariffari e ciò in aderenza alle determinazioni assunte dall'Azienda per il patrocinio legale dei propri dipendenti e di dovere, conseguentemente, procedere alla liquidazione in favore del professionista della somma di euro 2.081,00 oneri esclusi per l'assistenza legale prestata in favore del Dott. W.M.;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione.

DATO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,

- **Determinare** in € 3.036,43 la somma occorrente per la esecuzione del presente atto (somma comprensiva di spese generali, CPA, IVA e da cui decurtare la R.A.);
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, trova capienza sul conto 5.09.03.02.0101 - "*Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni*", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Liquidare** la complessiva somma di € 3.036,43 (quale somma comprensiva di C.P.A., IVA) e **pagare all'Avv. L. T.**, la somma di € 2.597,80 come da parcella *pro forma* rielaborata ed allegata;
- **Versare** all'Agenzia delle Entrate la complessiva somma di € 478,63 quale ritenuta d'acconto operata sugli onorari del professionista;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del beneficiario previa emissione di fattura elettronica;
- **Trasmettere** il presente atto al Capo Dipartimento Amministrativo affinché, previa apposita indagine interna, approfondisca le ragioni che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale con i conseguenti oneri, ivi compresa l'irrogazione della contravvenzione, per l'individuazione dei soggetti responsabili che hanno posto in essere le condizioni per la sussistenza di un eventuale danno erariale che, all'esito della istruttoria da avviare, sarà valutato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti .

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE

Avv. Caterina Rizzotto

Il Segretario verbalizzante
Somma

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informativo dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 01 NOV, 2024 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

-
-
- Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

- Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
